

**COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DEL CONSIGLIO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART.1 CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio, nella prima seduta utile, adotta la prescritta deliberazione.

ART.2 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale é presieduto da un Presidente, eletto nella prima seduta, tra i componenti il Consiglio.
Il Presidente é eletto nei modi di cui all'art.13 del vigente Statuto Comunale.
Il Presidente convoca il Consiglio, ne dirige i lavori e le attività.

ART. 3 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima convocazione del Consiglio Comunale, dopo il rinnovo elettorale, viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Sindaco la presiede fino alla elezione del Presidente.

L'avviso di convocazione é notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 4 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Nella sua prima seduta utile, il Consiglio comunale procede, prima di deliberare su qualsiasi altro, ad esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II titolo III del D. Lgs. 267/2000.

In detta seduta, il Sindaco dá' comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un vice-sindaco.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

ART.5 COMPOSIZIONE

I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I gruppi che non corrispondano alle liste presentatesi alle elezioni devono essere composti da almeno due consiglieri. Ove ciò non fosse possibile, vengono iscritti al gruppo misto, a prescindere dal numero.

I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far prevenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far prevenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART.6 COSTITUZIONE

Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, dai dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alle elezioni del Capo-gruppo.

Ogni Gruppo é altresí tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART.7 NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART.8 CONFERENZA DEI CAPI -GRUPPO

La conferenza dei Capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art.21 dello Statuto é convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della G.C. o a richiesta di uno o piú Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.9 ISTITUZIONE

IL Consiglio comunale, una volta insediatosi, stabilisce, a mente dell'art.16 dello Statuto, il numero delle Commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione, nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare in rapporto alla sua consistenza.

Dette Commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione, ovvero:

- a) Affari Generali-Servizi Scolastici-Pubblica istruzione-Cultura- Turismo-Personale-Sport;
- b) Bilancio-Programmazione-Tributi-Contenzioso-Attività produttive;
- c) Urbanistica-Edilizia Privata-Gestione Territorio;
- d) Lavori Pubblici;
- e) Ambiente-Agricoltura-Viabilità rurale;

2. Le commissioni durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale.

Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 9 - BIS FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo con le funzioni del Comune, corrispondono di norma alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari Settori funzionali dell'Amministrazione, ovvero:

- a) Affari Generali-Servizi Sociali-Pubblica Istruzione-Cultura-Turismo-Personale e Sport;
- b) Bilancio-Programmazione-Tributi-Contenzioso-Attività produttive;
- c) Urbanistica-Edilizia privata-Gestione Territorio;
- d) Lavori pubblici;
- e) Ambiente-Agricoltura-Viabilità rurale;

Compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operative e finanziarie e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di Aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al

precedente comma nel piú breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate nell'assemblea consiliare.

I Regolamenti comunali di ogni genere non possono essere portati all'approvazione del Consiglio se prima non vengono discussi dalla Commissione consiliare competente in materia e dalla Conferenza dei capigruppo.

D'intesa con il Presidente puó riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposta di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente, il quale trasmette al Segretario per l'istruttoria prevista ai sensi di legge.

Quando l'istruttoria si conclude con il parere favorevole, ex art. 49 D.Lgs.267/2000, la proposta viene inserita all'o.d.g. alla prima adunanza del Consiglio; se i pareri sono contrari la proposta é restituita dal Presidente alla commissione che puó riproporla solo dopo averla adeguata alle osservazioni eccepitate dagli organi tecnici.

ART.10 COSTITUZIONE

Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art.8. I Capi-gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

Con le modalitá previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Presidente, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.

Alle sedute partecipano, se invitati, i Funzionari a cui fa capo la responsabilitá istruttoria delle pratiche. I membri delle Commissioni sono in numero di 5 Consiglieri facenti parte di gruppi di maggioranza e 2 Consiglieri facenti parte dei gruppi di minoranza.

Fanno parte delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto, esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, in numero di 4 (quattro); membri indicati da gruppi di maggioranza e un membro indicato dai gruppi di minoranza.

ART.11 NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente di ciascuna di esse.

ART.12 INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione é convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

La commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario puó votare per un solo nome. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a paritá di voti, il piú anziano di etá.

ART.13 CONVOCAZIONE

IL Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

In caso di assenza o impedimento del Presidente: le funzioni sono disimpegnate dal Consigliere piú anziano di etá tra i presenti.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente e all'Assessore competente per materia.

ART.14 FUNZIONAMENTO-DECISIONI

Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, puó farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.

Per la validitá della seduta é richiesta la maggioranza dei membri della commissione.

Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei membri presenti.

ART.15 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

Il Presidente del Consiglio e gli Assessori esterni non possono essere eletti Presidenti. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART.16 SEGRETERIA-VERBALIZZAZIONE

IL Segretario della Commissione é un dipendente designato dal Segretario Comunale; Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.17 ASSEGNAZIONE AFFARI

Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART.18 INDAGINI CONOSCITIVE

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione dei Responsabili degli Uffici/Servizi nonché degli Amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno, inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART.19 COMMISSIONE VIGILANZA

Per la costituzione, la composizione e l'insediamento della commissione di vigilanza, nonché per la nomina del Presidente e per il funzionamento della stessa, si applicano le norme riguardanti le altre commissioni consiliari permanenti.

ART.20 FUNZIONAMENTO

La Commissione permanente di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della Giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune agli indirizzi fissati dal Consiglio, cui relaziona semestralmente acquisendo la documentazione ritenuta necessaria.

Il Consiglio esamina e prende atto delle relazioni di cui al primo comma del presente articolo nella prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data nella relativa presentazione.

ART.21 COMMISSIONI D'INCHIESTA

E' abrogato.

ART.22 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

COMMISSIONI

ART. 22-BIS COMMISSIONE SPECIALE

Commissione d'inchiesta

Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissione d'inchiesta, su provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e Servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte i Rappresentanti di tutti i gruppi.

Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e Servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti dei Comuni in altri Enti ed Organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 22-TER COMMISSIONE SPECIALE COMMISSIONE D'INDAGINE RISERVATA

Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissione d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti.

La deliberazione che costituisce la commissione definisce

l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferirla al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione.

Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, in caso diverso, esprime al Presidente i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 22 QUATER COMMISSIONI DI STUDIO E CONSULTE

Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima.

Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

Il Presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio, all'indirizzo e alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma é disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART.23 SEDE RIUNIONI

Il Consiglio comunale é convocato e presieduto dal Presidente che dichiara aperta e chiusa la seduta.

Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico;puó, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su iniziativa del Presidente,che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

ART.24 SESSIONI

Il Cnnsiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio di Previsione, e le linee programmatiche di mandato, sono straordinarie tutte le altre.

Puó essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART.25 CONVOCAZIONE

La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

Puó essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione;per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima.In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

Si applicano le indicazioni di cui al comma precedente per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART.26 CONVOCAZIONE SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART.27 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta della prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza conteggiare a tal fine il Sindaco; se è seduta di seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza conteggiare a tal fine il Sindaco.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Trascorsi 60 minuti da quella fissata per l'inizio della seduta ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta;

ART.28 SEDUTA DELLA SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potrà aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potrà proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. ma non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque almeno ventiquattr'ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 6 Consiglieri.

L'avviso per la seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.24.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.24.

Trascorsi 60 minuti da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

ART.29 ORDINE DEL GIORNO

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al Presidente, al Sindaco, a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per il caso di cui al terzo comma dell'art.24.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La inversione di questi, su proposta del Presidente, del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.30 SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

IL Presidente, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Provvede quindi alla nomina degli scrutatori, secondo le modalità di legge.

ART.31 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'o.d.g. della adunanza.

TITOLO VI
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART.32 ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.33 SANZIONI DISCIPLINARI

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindagabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di fatti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART.34 TUMULTO IN AULA

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART.35 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A Tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

ART.36 SVOLGIMENTO INTERVENTI

Il Presidente concede la parola secondo le richieste dei consiglieri, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

I consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Il Presidente, su richiesta, può concedere la parola anche ai cittadini presenti quando il fatto possa rendersi utile ai fini del dibattito.

Deve concederla quando si tratta di discutere petizioni presentate ai sensi degli art. 64 e 69 dello Statuto Comunale, al primo firmatario, salvo accordi diversi tra i firmatari, per non più di dieci minuti.

ART.37 DURATA DEGLI INTERVENTI

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente.

La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a)- i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, D. Lgs. 267/2000.
- b)- i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
- c)- i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub.a) e sub.b), sottoposte all'esame dell'assemblea;
- d)- i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

IL Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. IL documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART.38 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

IL Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa certificazione, ad unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i componenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno, o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 39 FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere chiamato in causa sulla propria condotta o ingiustamente, l'essere offeso o l'essere costretto a delle precisazioni di carattere personale. Chi chiede di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti e può ottenere la parola solo dopo la proclamazione dell'esito delle votazioni sull'argomento in esame.

Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio il quale decide con voto palese e senza discussione.

Potr  rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.

La replica di questi ultimi non potr  durare pi  di 10 minuti.

ART. 40 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente esaurito il dibattito sull'argomento posto all'o.d.g., dichiara chiusa la discussione.

ART. 41 DICHIARAZIONE DI VOTO

A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo pu  fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

La richiesta, il testo scritto consegnato al Segretario comunale,   allegato al provvedimento.

Iniziata la votazione, non   pi  concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 42 VERIFICA NUMERO LEGALE

In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la met  del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ci  non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 43 VOTAZIONE

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

Le sole deliberazioni in cui si tratti questioni riguardanti le qualit , le attitudini e la moralit  delle persone, si prevedono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

Nessuna votazione   valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART.44 IRREGOLARITA' NELLE VOTAZIONI

1.Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART.45 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

I processi verbali delle deliberazioni sono curati dal Segretario comunale, che per tale scopo si avvale di personale dipendente dell'Ente: debbono indicare la proposta di deliberazione, lo svolgimento della votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

Le sedute del Consiglio sono registrate su audio cassette.

ART.46 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Ogni consigliere ha diritto, a richiesta, che nel verbale si dia atto del suo voto o dei motivi del medesimo, in sunto rilevabili dalle dichiarazioni di voto.

ART.47 REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART.48 SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'

Il Segretario comunale deve ritirarsi dalla adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi dei suoi parenti o affini entro il quarto grado.

In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui autorizza le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VII
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART.49 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali, per acquisire notizie utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendente, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento di accesso ex. legge 241/90.

I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni a notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Presidente non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consigliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'assessore delegato. per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Tutti i Consiglieri hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta delle quali il Segretario comunale, contestualmente nell'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione ai Capigruppo, tramite l'invio dell'elenco delle deliberazioni assunte e delle determine.

I Capigruppo consiliari possono avere copia delle deliberazioni, di cui al comma precedente, chiedendola all'Ufficio di segreteria, che provvede in merito entro cinque giorni.

ART.50 INTERROGAZIONI

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda accettare in relazione a quello specifico fatto.

Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta: vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la proposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

Ova non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

ART. 51 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a 10 minuti.

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente, dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli arrendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 53 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica o per un tempo non superiore a dieci minuti.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 54 SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Presidente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare, nell'ordine, gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 55 MOZIONI

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o piú consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

La mozione é presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui é annunciata.

ART.56 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Indipendentemente dal numero dei firmati, la mozione é illustrata, all'occorenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART.57 EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno per□□ illustrati e discussi separatamente con le modalitá di cui precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 58 ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

Nel corso della discussione su una mozione possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza peró che possano essere illustrati dai proponenti.

Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART.59 VOTAZIONE DELLE MOZIONI

Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa é approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII
DECADENZA DALLA CARICA E DIRITTI DI ACCESSO

ART.60 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Capo II D. Lgs 267/2000.

Il Consigliere comunale decade dalla carica se per 3 volte consecutive, non partecipa alla seduta del consiglio con senza giustificato motivo, da comunicare alla Segreteria del Comune, entro due giorni dalla data della seduta in cui si è verificata l'assenza.

La decadenza, di cui al comma precedente, è contestata al Consigliere. Il Consigliere ha 5 giorni di tempo per formulare le proprie giustificazioni.

Entro i 5 giorni successivi dalla scadenza del termine di 5 giorni di cui al precedente comma il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga non motivata l'assenza, lo dichiara decaduto.

ART. 61 ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art.10 D. Lgs. 267/2000.

TITOLO IX

ART.62 DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art.12 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

Ogni sua modificazione é valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Entra in vigore trascorsi i termini di pubblicazione.

Un esemplare del Regolamento viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenere copia.

Il presente REGOLAMENTO abroga "IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE", approvato con delibera consiliare n.76 del 5.04.1986.

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 03/05/2002

E PUBBLICATO DAL 10/05/2002 AL 25/05/2002

E' ENTRATO IN VIGORE IL 26/05/2002

(Marina ws6)